

N. R.G. 824/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

- dott.ssa Carla Romana Raineri - presidente
- dott.ssa Serena Baccolini - consigliere
- dott. Lorenzo Orsenigo - consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale avente N. 824/2014 pendente

TRA

GIANCARLO BARALDI (C.F. BRLGLR57D03L868I), con il patrocinio dell'avv. NATALE MARIO e dell'avv. FILIPPINI ROMINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA F.LLI BANDIERA N. 13, 20129, MILANO presso il difensore avv. NATALE MARIO come da procura in atti.

IMPUGNANTE

E

COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE G.T.B. SCARL (C.F. 00298520388), con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALBERTO e dell'avv. BALBONI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIA ANDREANI N. 4, 20122, MILANO, presso il difensore avv. RINALDI ALBERTO come da procura in atti.

IMPUGNATA

CONCLUSIONI: come segue:



per GIANCARLO BARALDI

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

1. accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale rituale secondo diritto emesso dalla Camera Arbitrale di Milano in data 20.03.2012, per i motivi esposti in atto; e per l'effetto

2. In via principale

Accertare e dichiarare il diritto del sig. Baraldi Giancarlo al rimborso del credito infruttifero vincolato accantonato presso la Cooperativa Autotrasporti G.T.B. Soc. Coop. sino al 31/08/2007, data di cessazione del rapporto sociale con la medesima, nella misura di euro 47.201,03 ovvero in subordine (nel caso in cui venga ritenuta provata l'erogazione da parte di GTB in favore del medesimo della somma di euro 2138,09 a titolo di rimborso parziale del suddetto credito) della somma di euro 45.062,94, oltre interessi legali sino al saldo.

Respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale proposta da G.T.B. Soc. Coop. nei confronti del sig. Baraldi Giancarlo

3. In via subordinata

Accertare e dichiarare il diritto del sig. Baraldi Giancarlo al rimborso del credito infruttifero vincolato accantonato presso la Cooperativa Autotrasporti G.T.B. soc. Coop. sino al 31/08/2007, data di cessazione del rapporto sociale con la medesima, nella misura di euro 33.998,93 ovvero in subordine (nel caso in cui venga ritenuta provata l'erogazione da parte di GTB in favore del medesimo della somma di euro 2.138,09 a titolo di rimborso parziale del suddetto credito) della somma di euro 31.860,84, oltre interessi legali sino al saldo.

Respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale proposta da G.T.B. Soc. Coop. nei confronti del sig. Baraldi Giancarlo

4. respingere l'appello incidentale proposto dalla Cooperativa Autotrasporti G.T.B. Soc. Coop. avverso il lodo impugnato e, conseguentemente, ogni domanda con esso proposta.

5. Condannare la Cooperativa Autotrasporti G.T.B. Soc. Coop. alla rifusione delle spese del presente giudizio ed al rimborso di quelle del giudizio arbitrale.

per COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE G.T.B. SCARL

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,



in via preliminare e pregiudiziale, accertato e dichiarato che l'art. 27 del D.Lgs. n. 40/2006 che ha modificato l'art. 829 c.p.c. ha previsto che la nuova disciplina relativa alle impugnazioni si applichi ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e che il giudizio di cui è causa è stato instaurato in data 11/05/2011, dichiarare inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto.

Nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte dal sig. Giancarlo Baraldi, rigettare l'appello e tutte le richieste avversarie.

Vinte le spese.

In accoglimento dell'appello incidentale, piaccia alla Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza rigettata, condannare il sig. Giancarlo Baraldi al pagamento della somma di € 2.500,00 o in quella diversa che risulterà dovuta, a favore della Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. soc. coop. a r.l. a titolo di rimborso delle somme anticipate per il pagamento delle spese legali relative alla difesa penale del ricorrente nel processo conclusosi con la sentenza n. 111/10.

Con vittoria delle spese di giudizio.



IN FATTO E IN DIRITTO

Baraldi Giancarlo ha proposto impugnazione ex artt. 828 – 829 c.p.c. contro il lodo arbitrale rituale secondo diritto emesso dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale di Milano in data 20/3/2012 con il quale era stato così deciso:

- “1) dichiara la giurisdizione arbitrale relativamente alla domanda principale proposta da Baraldi Giancarlo contro la Cooperativa Autotrasporti Centese GTB Scarl;*
- 2) respinge la domanda principale proposta da Baraldi Giancarlo avverso la Cooperativa Autotrasporti Centese GTB Scarl;*
- 3) dichiara la carenza di giurisdizione arbitrale relativamente alla domanda subordinata proposta da Cooperativa Autotrasporti Centese GTB Scarl contro Baraldi Giancarlo;*
- 4) pone le spese dell'arbitrato, liquidate come in parte motiva in Euro 800 oltre 21% IVA a favore della Camera Arbitrale ed Euro 2.500 oltre 21 % IVA e 4% CPA a favore dell'Arbitro Unico, oltre alle spese della Camera Arbitrale ed eventuale rimborso anticipazioni per regolarizzazione fiscale degli atti ex DPR 642/72 nella misura comunicata dalla Segreteria della Camera Arbitrale di Milano con nota del 9 gennaio 2012, prot. n. 5311/08, nella misura dell'80% a carico della parte attrice e per il restante 20% a carico della parte convenuta;*
- 5) condanna la parte attrice Baraldi Giancarlo alla refusione delle spese legali in favore della parte convenuta Cooperativa Autotrasporti Centese GTB Scarl nella misura di Euro 2.000,00 oltre 21% IVA e 4% CPA”.*

Vicende processuali

1) Baraldi Giancarlo, titolare dell'omonima impresa individuale di autotrasporti e già socio della Cooperativa Autotrasporti GTB Scarl sino al 31/8/2007, in data 19/5/2011 introduceva il procedimento arbitrale perché fosse accertato il suo diritto al rimborso del credito infruttifero vincolato, accantonato presso la Cooperativa negli anni 2001 – 2007, sino alla data di cessazione del rapporto sociale con la medesima, nella misura che fosse stata accertata come dovuta ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno.

A fondamento di tale domanda era stato dedotto:



- che, durante il periodo in cui il Baraldi era stato socio della Cooperativa, su ciascuna delle liquidazioni mensili da questa corrisposte era stato trattenuto un importo pari all'1% che veniva accantonato su un apposito conto a titolo di credito infruttifero vincolato;
- che ciò avveniva in base all'art. 19 del Regolamento Interno della Cooperativa in forza del quale *“per far fronte a possibili insolvenze della clientela e al fine di evitare squilibri finanziari, la Cooperativa, previa delibera dell'Assemblea, tratterrà dalle liquidazioni mensili, di cui all'art. 18, una quota che verrà accreditata al socio in apposito conto a titolo di credito vincolato infruttifero. Le somme così trattenute entreranno nella disponibilità del socio e saranno rimborsate solo a completa definizione delle controversie in atto e delle procedure concorsuali cui è sottoposto il cliente. Il rimborso avverrà con le modalità che saranno stabilite dall'assemblea. Qualora i crediti insoluti dovessero risultare superiori alle somme vincolate i soci sono tenuti ad integrare, pro quota, i mancati incassi. I soci receduti o esclusi avranno diritto al rimborso delle somme vincolate solo ad avvenuto incasso dei crediti vantati dalla Cooperativa al momento dell'interruzione del rapporto, con l'obbligo di integrare pro quota eventuali insoluti eccedenti le somme eccedenti”*;
- che dall'anno 2001, e sino alla data di cessazione del rapporto sociale, l'ammontare complessivo degli importi trattenuti sulle liquidazioni mensili effettuate in favore del Baraldi doveva essere determinato nell'importo di euro 33.998,93;
- che per dirimere la controversia, insorta con la Cooperativa sulla pretesa di rimborso avanzata dal Baraldi, era necessaria l'instaurazione del procedimento arbitrale in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto sociale approvato dall'assemblea della Cooperativa in data 27/11/2004, secondo cui *“tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali...promosse da o contro i soci, da o contro la società...dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione...Ogni controversia non risolta tramite conciliazione...sarà definitivamente risolta tramite arbitrato rituale secondo diritto...”*.

2) La Cooperativa Autotrasporti Centese GTB Scarl, costituendosi nella procedura arbitrale, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda di arbitrato, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, la condanna del Baraldi a rimborsare alla Cooperativa le somme da questa anticipate per spese legali relative a un processo penale a carico del Baraldi da quantificarsi nell'importo di euro 2.500,00.



Quanto al merito della pretesa avversaria, la Cooperativa deduceva, in particolare, che essa pagava tutte le fatture emesse dai soci per i trasporti effettuati, anche nei casi in cui il cliente contestava il trasporto o non lo pagava; che, per far fronte agli insoluti e per evitare scompensi economici, era stata quindi prevista la trattenuta dell'1% con il suo accantonamento su un conto infruttifero vincolato; che il Regolamento della Cooperativa prevedeva che le somme trattenute sul deposito infruttifero in questione fossero rimborsate solo a completa definizione delle controversie o delle procedure concorsuali dei clienti; che l'assemblea della Cooperativa, tenutasi in data 31/5/2008, aveva approvato, con voto unanime e palese, la proposta, formulata dal presidente, di rinuncia da parte dei soci al credito infruttifero vincolato con la sua destinazione a copertura dei crediti in contenzioso.

3) L'arbitro Unico investito di tale controversia, con il lodo emesso in data 20/3/2012, ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla Cooperativa, quanto al merito:

I) da un lato, ha respinto la domanda di accertamento del Baraldi sul rilievo che l'art. 19 del Regolamento Interno della Cooperativa prevedeva che il rimborso sarebbe dovuto avvenire *"con le modalità che saranno stabilite dall'assemblea"*; che l'Assemblea della Cooperativa, con delibera del 31/5/2008, in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2007, aveva deciso, all'unanimità dei soci, di devolvere il credito vincolato maturato al 31/12/2006 a copertura dei crediti in contenzioso; che il Baraldi non aveva impugnato tale delibera assembleare né, in relazione a tale delibera, aveva chiesto il risarcimento del danno ex art. 2377 co. IV c.c. ma si era limitato a svolgere una domanda di accertamento; che tale domanda doveva ritenersi infondata per il fatto che le somme, in relazione alle quali parte attrice chiedeva affermarsi il proprio "diritto al rimborso", erano state, appunto, diversamente allocate dall'Assemblea; che, comunque, il Baraldi avrebbe *"dovuto dimostrare l'avvenuto incasso dei crediti in contenzioso da parte della cooperativa per poi pretendere la restituzione delle somme vincolate"*;

II) da un altro lato, ha escluso la competenza arbitrale sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Cooperativa per il fatto che tale domanda (di rimborso delle spese di difesa in sede penale per un giudizio che riguardava il Baraldi) non avrebbe trovato la propria *causa petendi* nell'intercorso rapporto sociale.



4) Avverso tale lodo arbitrale ha proposto impugnazione, ex artt. 828 e 829 c.p.c., Baraldi Giancarlo il quale, facendo presente che, nel caso, il procedimento arbitrale era sorto sulla base della clausola compromissoria contenuto nello Statuto della Cooperativa approvato dall'assemblea in data 27/11/2004 (e, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 40/2006 che aveva modificato, tra l'altro, l'art. 829 c.p.c.), con conseguente possibilità di impugnazione del lodo per violazione della legge sostanziale, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del lodo e che fosse accertato il suo diritto al rimborso del credito infruttifero vincolato da quantificarsi nell'importo di euro 47.201,03 o, in subordine, nell'importo di euro 33.998,93, e, ciò, per i seguenti motivi di nullità:

- A) nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c.;
- B) nullità del lodo per falsa applicazione dell'art. 2377 c.c.;
- C) nullità del lodo per violazione dell'art. 100 c.p.c.;
- D) nullità del lodo per mancata pronuncia sulla domanda;
- E) nullità del lodo per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.;
- F) nullità del lodo per violazione delle norme di cui agli artt. 1358, 1359 e 2697 c.c.

5) Costituendosi in giudizio, la convenuta Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. s.c.a.r.l., contestando i motivi di impugnazione svolti dal Baraldi e proponendo "appello incidentale" avverso il lodo impugnato nella parte in cui era stata dichiarata la carenza di giurisdizione arbitrale sulla domanda riconvenzionale da essa proposta, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e delle domande proposte dall'impugnante Baraldi e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, la condanna del sig. Baraldi Giancarlo al pagamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di rimborso delle somme anticipate dalla Cooperativa per il pagamento delle spese legali relative alla difesa penale del ricorrente.

6) Con ordinanza in data 16/12/2016 veniva disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della questione di costituzionalità già sollevata da questa Corte in altra causa in relazione alle norme di cui all' art. 829 comma 3 c.p.c. (che consente l'impugnazione del lodo *per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge*) e all'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 40/2006 (che, in punto di disciplina transitoria della novella introdotta dal D. Lgs.



40/2006, prevede l'applicazione della disposizione suddetta *ai procedimenti arbitrari nei quali la domanda di arbitrato è posta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*) come interpretate dal diritto vivente costituito dalle sentenze della Corte di Cassazione SS.UU. 9341, 9284 e 9285 del 9/5/2016 (con le quali era stata ammessa l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia per giudizi arbitrari che, pur resi dopo l'entrata in vigore della novella di cui al D. Lgs. 40/2006, fossero originati da convenzioni anteriori al 2006 che nulla avessero detto sul punto).

All'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2018 e della conseguente riassunzione del giudizio, la causa è giunta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

7) Per ciò che riguarda l'ambito della cognizione di cui risulta investita questa Corte, adita in sede di impugnazione di un lodo arbitrale reso in data 20/3/2012, va, anzitutto, chiarito che, tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 13/2018, deve ritenersi ammissibile la proposizione di motivi di impugnazione per nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e, ciò, quantunque si tratti di lodo reso in un giudizio arbitrale introdotto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 40/2006 che, modificando l'art. 829 c.p.c., ha previsto la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia solo se *espressamente disposta dalle parti o dalla legge*, e benchè sia pacifico che, nel caso, nella clausola compromissoria inserita nello Statuto della Cooperativa approvato in data 27/11/2004, nulla era stato previsto sul punto. Va, invero, osservato che con la citata pronuncia n. 13/2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto la correttezza dell'indirizzo giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU. con le sentenze n. 9341, 9284 e 9285 del 9/5/2016 con le quali è stato chiarito che *“per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione c.d. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile*



l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile".

Sul punto, è solo il caso di richiamare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13/2018, ha sottolineato che le parti che hanno stipulato una clausola compromissoria nella vigenza del vecchio testo dell'art. 829 c.p.c. *"che prevedeva l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile, sono in una situazione obiettivamente diversa rispetto ai contraenti che, dopo il 2 marzo del 2006, vigente la nuova regola posta dall'art. 24 del d.lgs. 40 del 2006, debbono esprimere una specifica volontà per realizzare il medesimo obiettivo dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto".*

8) Ciò chiarito, ad avviso della Corte, avuto riguardo ai motivi di impugnazione per nullità del lodo svolti dall'impugnante Baraldi Giancarlo, tali motivi non valgono a determinare la nullità del lodo impugnato, posto che, per quanto alcune delle doglianze di parte impugnante possano dirsi fondate, tuttavia, per altra parte, le censure formulate dall'impugnante devono ritenersi del tutto infondate, sì da doversi condividere la valutazione svolta dall'arbitro unico di rigetto della domanda di accertamento del credito proposta dal Baraldi.

8.1) Con i primi motivi di impugnazione l'odierno impugnante ha invocato la nullità del lodo con riferimento alla parte di motivazione con cui è stata ritenuta infondata la domanda di accertamento del diritto al rimborso dallo stesso azionata, rispetto alle somme per esso accantonate dalla Cooperativa su apposito conto a titolo di credito vincolato infruttifero sino alla data del 31/8/2007, sul rilievo che l'Assemblea della Cooperativa aveva deliberato, in data 31/5/2008, la destinazione dei crediti infruttiferi, maturati dai soci, a copertura dei crediti in contenzioso, con conseguente rinuncia da parte dei soci ad ogni diritto su detti crediti; che il Baraldi non aveva impugnato tale delibera né aveva fatto valere, in relazione alla stessa, una qualche pretesa risarcitoria, quale quella prevista in ambito societario dall'art. 2377 comma 4 c.c.; che l'accoglimento della domanda di mero accertamento del vantato diritto al rimborso di dette somme doveva, pertanto, ritenersi precluso dal fatto che *"le somme in relazione alle quali parte attrice chiede affermarsi il proprio diritto al rimborso sono invece*



state diversamente allocate dall'Assemblea, che aveva il diritto per farlo, e la relativa pronunzia non è mai stata impugnata".

8.1.1) Le censure mosse dall'impugnante a tali argomentazioni del lodo devono ritenersi fondate, posto che, da un lato, non si può fare colpa al Baraldi di non avere impugnato la delibera assunta dall'Assemblea della Cooperativa in data 31/5/2008 in quanto, a tale data, il Baraldi aveva cessato da tempo di essere socio della Cooperativa in ragione del recesso dallo stesso pacificamente esercitato in data 28/12/2006 con effetto dal 31/8/2007, sì che lo stesso, non essendo più socio, non avrebbe avuto nemmeno la legittimazione a proporre l'azione di annullamento ex art. 2377 c.c. erroneamente richiamata dall'Arbitro Unico che si è pronunciato sulla controversia; da un altro lato, e prima ancora, detta delibera della Cooperativa, nel prevedere la rinuncia dei soci al credito infruttifero accantonato da ciascuno socio, non avrebbe potuto vincolare il Baraldi che, come detto, aveva cessato da tempo di essere socio della Cooperativa.

In tale contesto, la domanda di accertamento azionata dal Baraldi, in ordine al vantato diritto al rimborso delle somme di volta in volta accantonate a suo nome nel corso del rapporto sociale a titolo di credito infruttifero vincolato, deve essere vagliata (a prescindere dalle decisioni successivamente assunte dalla Cooperativa) sulla base delle previsioni dell'art. 19 del Regolamento della Cooperativa che, nell'indicare la finalità della trattenuta applicata alle liquidazioni mensili da effettuarsi ai soci (*per far fronte a possibili insolvenze della clientela e al fine di evitare possibili squilibri finanziari*), disciplinava la possibilità e la modalità di rimborso del credito infruttifero vincolato che fosse stato maturato prevedendo che *"le somme così trattenute ... saranno rimborsate solo a completa definizione delle controversie in atto e delle procedure concorsuali cui è sottoposto il cliente"* e, con particolare riguardo alla posizione dei soci receduti o esclusi, disponendo che *"i soci receduti o esclusi avranno diritto al rimborso delle somme vincolate solo ad avvenuto incasso dei crediti vantati dalla Cooperativa al momento dell'interruzione del rapporto, con l'obbligo di integrare pro quota eventuali insoluti eccedenti le somme eccedenti"* (cfr. l'art. 19 del Regolamento Interno sub doc. 4 Baraldi).

8.2) Al riguardo, va, quindi, richiamato che con il proprio ultimo motivo di impugnazione il Baraldi ha inteso contestare l'ulteriore profilo della motivazione contenuta nel lodo laddove è stato affermato che *"ai sensi della norma regolamentare invocata, l'ex socio avrebbe in ogni*



caso dovuto dimostrare l'avvenuto incasso dei crediti in contenzioso da parte della cooperativa per poter poi pretendere la restituzione delle somme vincolate".

L'odierno impugnante, in proposito, ha sostenuto che, con una tale motivazione "l'Arbitro Unico ha erroneamente attribuito al Baraldi l'onere (ritenuto implicitamente non assolto) di dimostrare l'avvenuto incasso da parte della Cooperativa dei crediti rivendicati nei confronti dei clienti al momento della interruzione del rapporto sociale"; che tale argomentare si porrebbe in contrasto con le norme di diritto di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.; che la condizione dell'avvenuto incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti sarebbe riconducibile ad una condizione mista, il cui verificarsi dipende non solo dal fatto del terzo (debitore della Cooperativa) ma anche dall'attività di recupero dei crediti svolta dalla Cooperativa; che, comunque, la rinuncia da parte dei soci della Cooperativa alle loro quote di credito (come deliberata dall'Assemblea della Cooperativa in data 31/5/2008 al preciso scopo di *coprire* i crediti in contenzioso e di *chiudere* tutte le pendenze) varrebbe a dimostrare che, in tal modo, la Cooperativa avrebbe "incassato le somme corrispondenti agli importi dei crediti in contenzioso"; che, diversamente, dovrebbe ritenersi che la Cooperativa, con la propria delibera, abbia deciso di rinunciare a proseguire le attività di recupero dei crediti, con conseguente violazione dell'obbligo di buona fede in pendenza della condizione e conseguente avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c.

8.2.1) Tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato, posto che, tenuto conto del tenore della previsione dell'art. 19 del Regolamento Interno della Cooperativa, secondo cui "*i soci receduti o esclusi avranno diritto al rimborso delle somme vincolate solo ad avvenuto incasso dei crediti vantati dalla Cooperativa al momento dell'interruzione del rapporto*", deve ritenersi che, come affermato nel lodo impugnato, il diritto al rimborso, da parte del socio receduto, delle somme accantonate sull'apposito conto a titolo di credito infruttifero vincolato fosse subordinato alla condizione dell'avvenuto incasso da parte della Cooperativa dei crediti da questa vantati nei confronti dei propri clienti al momento dell'interruzione del rapporto; che, pertanto, sarebbe stato onere del Baraldi, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso da esso vantato, dimostrare che una tale circostanza si fosse verificata; che trattasi di un onere di prova che non è stato in alcun modo assolto dall'impugnante; che, invero, l'assunto svolto dall'impugnante secondo cui a tale risultato si sarebbe potuti giungere con la rinuncia deliberata da parte degli altri soci al credito infruttifero, al fine di *coprire* i crediti in



contenzioso, non vale certo a dimostrare l'avveramento della condizione dell'avvenuto incasso dei crediti in contenzioso ma, semmai, a confermare l'esistenza dei crediti in contenzioso non incassati; che, del resto, la stessa previsione della trattenuta dell'1% sulle liquidazioni mensili, con cui era stato previsto che si dovesse alimentare il conto infruttifero vincolato per cui è causa, era stata introdotta dalla Cooperativa "*per far fronte a possibili insolvenze della clientela*"; che, comunque, al di là di quanto deliberato dall'Assemblea della Cooperativa in data 31/5/2008, dalla documentazione prodotta dalle parti pare evincersi che, alla data di recesso del Baraldi dalla Cooperativa (31/8/2007), l'ammontare dei crediti di incerto realizzo nei confronti dei clienti della Cooperativa fosse tale da non consentire, in favore del socio receduto, lo svincolo delle somme a suo nome accantonate con la trattenuta in questione, ove si consideri che nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa al 31/12/2007 vi è attestazione di crediti, in contenzioso o relativi a soggetti sottoposti a procedura concorsuale, con probabilità di riscossione incerta per un importo di euro 427.479,00, per fronteggiare il quale si poneva sia un fondo rischi di euro 136.494,00 sia il debito verso i soci di cui al conto infruttifero per il complessivo importo di euro 312.894,00 (doc. 20 Baraldi); che, del pari, dalla certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale della Cooperativa risulta che, alla data del 31/12/2007 l'ammontare dei crediti in contenzioso era pari all'importo di euro 427.479,00 e che l'ammontare degli importi relativi ai depositi infruttiferi vincolati dei soci era pari all'importo di euro 312.894,00 (doc. 14 Cooperativa); che, pertanto, va escluso che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso del credito infruttifero vincolato maturato dal Baraldi alla data del suo recesso dalla Cooperativa.

Sotto tale profilo, deve ritenersi infondata l'impugnazione proposta dal Baraldi avverso il lodo per cui è causa, con conseguente conferma del lodo impugnato.

9) Quanto all'impugnazione incidentale proposta dalla Cooperativa avverso il lodo arbitrale per cui è causa, va richiamato che l'impugnata Cooperativa ha censurato il lodo in questione nella parte in cui avrebbe "ritenuto infondata la domanda riconvenzionale svolta dalla Cooperativa GTB con la quale veniva richiesto al sig. Baraldi il pagamento di somme anticipate per la sua difesa legale in un procedimento penale".



Secondo la Cooperativa “non è vero quanto sostenuto dall’arbitro che la convenuta si era impegnata a pagare le spese legali anche al sig. Baraldi in proprio ma è vero che questi, pur avendo una posizione in palese conflitto di interessi tra la sua qualità di presidente della Cooperativa Autotrasporti Centese GTB soc. coop. a r.l. e quella di autotrasportare, si è avvalso dell’avv. Osnato che ha difeso entrambi, ma non per questo si è assunta l’obbligo di pagare la sua assistenza legale”.

9.1) Tale ragione di impugnazione è del tutto infondata, posto che, contrariamente a quanto inteso dalla Cooperativa, l’Arbitro Unico non ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale da questa proposta al fine di conseguire il rimborso della somma di euro 2.500,00 dalla stessa anticipata per spese legali relative alla difesa in un procedimento penale in cui era coinvolto il Baraldi, né ha ritenuto accertato che la Cooperativa si fosse impegnata a pagare le spese legali in questione; piuttosto, ha semplicemente ritenuto che la pretesa di rimborso azionata dalla Cooperativa fosse estranea alla competenza arbitrale come definita dalla clausola compromissoria di cui all’art. 33 dello Statuto sociale, con la quale era stato previsto che *“tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali...promosse da o contro i soci, da o contro la società...dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione...Ogni controversia non risolta tramite conciliazione...sarà definitivamente risolta tramite arbitrato rituale secondo diritto...”*.

Nel lodo impugnato, in particolare, è stato rilevato che *“la domanda di pagamento svolta dalla convenuta in via riconvenzionale non trova la sua causa petendi nell’intercorso rapporto sociale, bensì si fonda su non meglio chiariti accordi inter partes...”* che *“si tratterebbe in ogni caso di pattuizioni le quali – esistenti o meno – sono da considerarsi comunque estranee al sinallagma sociale, per cui, per gli stessi principi dianzi discussi in tema di giurisdizione, relativamente a detta domanda dovrà declinarsi la giurisdizione arbitrale”*.

Ad avviso della Corte trattasi di rilievi corretti e in alcun modo contrastati dall’impugnata Cooperativa, sì che va respinta l’impugnazione incidentale proposta dalla Cooperativa e, anche sotto tale profilo, va confermato il lodo impugnato.

10) Avuto riguardo all’esito del giudizio, che si è concluso sia con il rigetto dell’impugnazione principale proposta dall’impugnante Baraldi Giancarlo sia con il rigetto dell’impugnazione incidentale proposta dall’impugnata Cooperativa, ricorrono le condizioni per applicare un



criterio di parziale compensazione delle spese di lite, così da porre a carico della parte impugnante il 50 % delle spese di lite della Cooperativa impugnata, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale proposta dall'impugnante Baraldi Giancarlo e sull'impugnazione incidentale proposta dall'impugnata Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. s.c.a.r.l. avverso il lodo arbitrale secondo diritto emesso dall'Arbitro Unico della Camera Arbitrale di Milano in data 20/3/2012, così provvede:

- 1) rigetta sia l'impugnazione principale proposta dall'impugnante Baraldi Giancarlo sia l'impugnazione incidentale proposta dall'impugnata Cooperativa e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
- 2) condanna l'impugnante Baraldi Giancarlo a rimborsare all'impugnata Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. s.c.a.r.l. la quota del 50 % delle spese di lite da questa sostenute, liquidate (per tale quota) in complessivi euro 3.300,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfetarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota del 50 %.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/2/2021.

Il consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il presidente

dott.ssa Carla Romana Raineri

